

ENTE PARCO DELLE MADONIE
Petralia Sottana

ACCORDO DECENTRATO FAMP 2017

Visto il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r.15/5/2000, n. 10, quadriennio giuridico 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, ed in particolare l'art. 4 il quale stabilisce le materie di contrattazione decentrata, tra cui, come previsto anche dall'art. 88, comma 4, figura la destinazione delle risorse del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (FAMP) di cui all'art. 87 del medesimo contratto;

Visto l'art. 7 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 15/5/2000, n. 10, quadriennio giuridico 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21/5/2008, il quale ridisciplina la costituzione del FAMP sostituendo l'art. 87;

Visto l'art. 18, comma 1, l.r. 11 del 12/05/2010 disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010, il quale stabilisce che *“per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della regione e degli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere per il periodo 2010-2013 il 15 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali”*

Visto l'art. 11 della l.r. n. 5 del 31/1/2014 che estende le disposizioni di cui al precedente art. 18, anche, per il triennio 2014-2015;

Visto l'art. 12 della legge 11 giugno 2014, n. 13 che modifica la percentuale dal 15 per cento al 12 per cento il limite del salario accessorio di cui al precedente art. 18 della L.r. 11 del 12/05/2010 ;

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 18 della sopraccitata legge regionale 11/2010, il quale stabilisce che *“ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31/12/2009. E' fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale”*.

Visto il comma 27 dell'art. 49 della l.r. 7/5/2015, n. 9 che testualmente recita *“A decorrere dall'1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comunque cessato dal servizio”*.

Visto che, come da prospetto “Allegato “A/8”, ai sensi ed in applicazione dell'art. 18, comma 1 e s.m. i. e dell'art. 49 della l.r. 7/5/2015, n. 9, il FAMP per l'anno 2017, al netto delle progressioni economiche (ex art. 109 dal 1/3/2005 e progressioni economiche ex artt. 84 e 85 del 1/1/2006 del CCRL) si quantifica in complessivi € 105.378,81, pari al 12 per cento del monte salari tabellare dei dipendenti del comparto non dirigenziale in servizio presso questo Ente al 31/12/2016;

Considerato, che il FAMP 2017 sopra determinato, trova la copertura finanziaria nel bilancio per il triennio 2017-2019, approvato dal consiglio del parco con atto n. 6 del 21/7/2017 reso esecutivo dall'Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 59735 del 18/8/2017, bilancio gestionale anno 2017, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 7/9/2017;

Visto che ai sensi del comma 4 dell'art. 88 del predetto C.C.R.L. 2002/2005, le risorse del Fondo vanno destinate con contrattazione decentrata al finanziamento di:

- a) delle progressioni economiche orizzontali, limitatamente agli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000;
- b) delle posizioni organizzative;
- c) dei piani di lavoro;
- d) dei progetti obiettivi;
- e) del compenso per la qualità della prestazione professionale individuale;

Visto il comma 5 del citato art. 88, il quale stabilisce le misure minime e massime per l'assegnazione delle risorse;

Visto il piano di lavoro predisposto ai sensi dell'art. 91 e considerato che, ai sensi del richiamato comma 5 dell'art. 88, le risorse da destinare al finanziamento dei compensi da erogare al personale in servizio presso l'Ente di ruolo, partecipante alla realizzazione dello stesso, vanno determinate nella misura minima del 70% dell'importo del FAMP;

Visto che delle indennità previste dall'allegato "M" del predetto CCRL sono da erogare l'indennità di guida, l'indennità al consegnatario, al cassiere e ai rispettivi vice;

Rilevato che, nel rispetto della misura massima del 20% del FAMP come previsto dal comma 6 dell'art. 86, e tenuto conto delle prestazioni straordinarie richieste ai dipendenti, nonché della tariffa oraria da determinare con i criteri e le modalità previsti dall'art. 90, per compensare il lavoro straordinario che si stima necessario va destinato l'importo indicato nel prospetto allegato n. 2;

Preso atto del verbale dei Revisori dei Conti n. 3 del 22/11/2017, con il quale il collegio in applicazione dell'art. 6 del vigente CCRL esprime parere favorevole circa la compatibilità finanziaria dei relativi costi con i vincoli di bilancio 2017.

LE PARTI CONVENGONO

Art 1 – Costituzione del fondo

Il Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (F.A.M.P.), di cui all'art. 7 del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto dell'area non dirigenziale del personale della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 15/5/2000, n.10, sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione siciliana, quadriennio giuridico 2006-2009, biennio economico 2006-2007 (C.C.R.L.), ai sensi dell'art. 18, comma 1 e 4, l.r. 11 del 12/05/2010 e "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" e s.m. i. e al comma 27 dell'art. 49 della l.r. 7/5/2015, n. 9 è determinato in complessivi €. 105.378,81 pari al 12 per cento del monte salari tabellare del personale in servizio ad eccezione del personale in servizio presso il Consorzio Universitario, per i quali è previsto il pagamento di tali emolumenti a carico del Consorzio stesso.

(Allegato A8);

Art. 2 - Ripartizione del fondo

Il fondo è ripartito come da prospetto allegato n. 2.

Art. 3 - Piano di lavoro

Alla realizzazione del piano di lavoro partecipa il personale comunque in servizio presso l'Ente.

Per la corresponsione dei compensi al personale partecipante alla realizzazione del piano di lavoro, giusta "allegato n. 2", è destinato l'importo di € 92.558,81 , pari all' 87,83%.

FAMP 2017 - accordo

L'erogazione dei compensi va comunque determinata tenendo conto delle assenze previste dall'art. 92, c. 3 del CCRL e le economie che si determinano saranno destinate nel FAMP 2018 ai sensi dell'art. 94.

Ai sensi ed in applicazione dell'art. 91, comma 3, il dirigente responsabile di struttura effettuerà la valutazione finale di ciascun dipendente assegnato alla struttura con riferimento agli elementi valutativi di cui all'art. 91, c. 3, utilizzando la scheda allegata.

Il compenso per la partecipazione al piano di lavoro sarà calcolato sulla quota del Fondo destinato al piano, con i parametri massimi di cui all'allegato "L" del CCRL 2002/2005, tenendo conto della categoria e della posizione economica in godimento al momento della liquidazione finale.

Il compenso sarà erogato in due soluzioni: la prima entro il mese successivo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo, la seconda entro il 15 gennaio del prossimo anno.

Alla seconda liquidazione si procederà tenendo conto del punteggio ottenuto dal dipendente secondo la valutazione finale di ciascun dipendente effettuata dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza. Nell'ipotesi in cui il punteggio ottenuto dal dipendente in base alla valutazione finale sia inferiore a 50, si applica la riduzione al 75% del compenso per l'intero anno e va effettuato il conguaglio con il compenso già corrisposto.

Art. 4 - Lavoro straordinario

Destinare l'importo di €. 3.000,00, pari al 2,85%, per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario da calcolare con i criteri previsti dall'art. 90, tenendo conto del trattamento economico di cui al CCRL biennio 2006-2007 e nel rispetto del limite massimo di 250 nell'anno e di 48 ore di lavoro settimanale, compreso quello d'obbligo.

Tale importo è amministrato direttamente dal Direttore che ne autorizzerà l'utilizzo, per improrogabili esigenze istituzionali oggettive nel rispetto dei limiti massimi temporali e del predetto importo.

Art. 5 - Indennità

Riconoscere e corrispondere, per l'anno 2017, le indennità previste dall'allegato "M" nelle misura di seguito indicata destinando a tal uopo, l'importo di complessivi € 9.720,00:

1. al consegnatario e al cassiere € 150,00 mensili;
2. al vice consegnatario e al vice cassiere, il 50% della misura prevista per il consegnatario e per il cassiere;
3. agli autisti € 120,00 mensili;

Art. 6 - Compenso per la qualità delle prestazioni professionali individuali

Destinare l'importo di € 100, pari al 0,09%, per il Compenso per la qualità delle prestazioni professionali individuali così come previsto dall'art. 94 CCRL.

Art. 7 - Economie

Le economie realizzate sulla quota del fondo assegnata al piano di lavoro vanno utilizzate per l'erogazione di compensi per la qualità della prestazione professionale individuale come previsto dal comma 4 dell'art. 92 del CCRL.

Le eventuali economie che si dovessero realizzare a seguito della liquidazione delle prestazioni straordinarie o delle indennità incrementano l'importo destinato al piano di lavoro del corrente anno.

Art. 8 – Durata del contratto integrativo

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del CCRL vigente, il presente contratto decorre dal 1/1/2017 e conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Petralia Sottana _____

Per la PARTE PUBBLICA
presenti e firmatari
Direttore Dott. Peppuccio Bonomo

FIRMA

Dott.ssa Maria Ardillo

Per le OO.SS. presenti e firmatarie
Cognome e nome
C.I.S.A.S – SADIRS (stampatello)

FIRMA

COBAS – CODIR

CGIL FP

U.I.L. – FPL

C.I.S.L. – FPS

U.G.L.

FIADEL CISAL

SIAD